SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 379-A

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(*Relatore* LOMBARDI)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1991

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

d'iniziativa dei senatori BERTOLDI, BOLDRINI, SPETIČ, TARAMELLI, BOZZELLO VEROLE, VETTORI, SALVI, BONO PARRINO e POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

(Pensioni di guerra – Profughi, rimpatriati e perseguitati politici)

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in esame ha lo scopo di estendere ai familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nazista, nella medesima ampiezza, il beneficio dell'assegno vitalizio e della relativa copertura, già previsti per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali.

In favore di questi ultimi, infatti, con la legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, che hanno subito persecuzioni, appunto, per ragioni politiche e razziali, sino alla data dell'8 settembre 1943, si era provveduto a riparare all'ingiustizia della esclusione dei familiari dei perseguitati dai benefici e, soprattutto, dal beneficio dell'assegno vitalizio di benemerenza, in quanto non era stata prevista per i familiari non solo la reversibilità, ma anche la possibilità di conseguire la quota reversibile dell'assegno nel caso di decesso dell'avente diritto prima dell'entrata in vigore della legge.

Poichè gli ex deportati nei campi di sterminio KZ e i loro familiari si trovano nella medesima situazione, il presente disegno di legge prevede l'estensione dei benefici in questione anche ad essi.

La Commissione affari costituzionali ha approvato il testo del disegno di legge in esame all'unanimità.

LOMBARDI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

31 luglio 1991

La Commissione, esaminato il testo nonchè l'emendamento 3.2, dichiara, per quanto di propria competenza, di non opporsi, a condizione – ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – che venga accolto il predetto emendamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERTOLDI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima dell'entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subìto che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nellecircostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assi curativa nella assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati dei campi di sterminio nazista K.Z., per i periodi riconosciuti utili

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento «Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 1991, l'accantonamento «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti» e, quanto agli anni 1992 e 1993, l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale».

2. *Identico.*